PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

24 agosto 2004

DOCUMENTO DI LAVORO

sul blocco dei beni appartenenti a persone perseguite dal Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Louis Bourlanges,

Introduzione

1. Desideroso di sostenere la strategia del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia[1], il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva chiesto, il 28 agosto 2003, fra le altre cose agli "*Stati membri di prevedere di prendere misure nei confronti delle persone, gruppi e organizzazioni che aiutano gli accusati non ancora catturati a continuare a sottrarsi alla giustizia, soprattutto per impedire loro di viaggiare e per bloccare i loro averi.*" (Sesto considerando della risoluzione 1503 (2003)[2]

2. Poiché si tratta di una risoluzione che si basa sul Titolo VII della Carta delle Nazioni Unite[3] "AZIONE IN CASO DI MINACCIA CONTRO LA PACE, DI ROTTURA DELLA PACE E DI ATTO DI AGGRESSIONE", il Consiglio dell'Unione europea, nel maggio scorso, ha deciso una "posizione comune" che si iscrive nel quadro della politica estera e di difesa e attraverso la quale l'Unione si impegna a dar seguito alla richiesta del Consiglio di sicurezza. Nel progetto di "posizione comune" sono state indicate le prime persone i cui beni dovrebbero essere bloccati, mentre il Consiglio si riserva di aggiornare, con gli stessi mezzi, l'elenco, tenendo conto dei lavori del TPIY.

3. Poiché questa posizione comune deve essere recepita nell'ordinamento comunitario come previsto dall'articolo 301 del TCE[4], la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che dispone il blocco dei beni su tutto il territorio comunitario. Trattandosi di una deroga al principio di libera circolazione dei capitali, la base giuridica è anche l'articolo 60, paragrafo 1 del TCE[5]. Il regolamento si basa altresì sull'articolo 308 del trattato (potere implicito della Comunità) giacché, stando alla esegesi rigorosa fatta dal Consiglio, le misure previste dall'articolo 301 riguardano paesi terzi e non persone fisiche. Questa soluzione era stata già seguita in sede di adozione dei regolamenti (CE) 2580/01/CE e 881/02[6] riguardanti il blocco dei beni di organizzazioni terroristiche.

4. Il ricorso all'articolo 308 del TCE ha imposto la consultazione del Parlamento europeo e questa consultazione è stata decisa facendo appello alla procedura di urgenza prevista all'articolo 112 del regolamento interno, in vista di una votazione nella plenaria di settembre 2004.
   In occasione della consultazione del Parlamento sul progetto di regolamento, il Consiglio ha trasmesso pure il testo di orientamento, che aveva già definito in sede di esame della proposta della Commissione.

---

[1] Il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia è stato istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 sulla base del capitolo VII della Carta. Il mandato del TPIY è di perseguire le violazioni gravi del diritto umanitario internazionale perpetrate nella ex Iugoslavia dopo il 1° gennaio 1991.
[2] Documento accessibile nel sito: http://www.un.org/french/docs/cs/, rubrica "Risoluzioni".
[3] Cfr.: http://www.un.org/french/aboutun/charte/index.html
[4] *"Articolo 301. Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie."*
[5] *"Articolo 60, paragrafo 1. Qualora, nei casi previsti dall'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti".*
[6] Pubblicate rispettivamente nella GU L 344, del 28.12.2001 pag. 70 e nella GU L 139, del 29.5.2002, pag. 9.

Osservazioni sul merito delle proposte presentate al PE

L'iniziativa del Consiglio completa altre misure già adottate dal Consiglio per bloccare la circolazione degli accusati ricercati da 10 anni dal TPIY[1].

Quanto alla forma, sia il progetto della Commissione sia l'orientamento del Consiglio, che introduce soltanto modifiche limitate, riflettono i modelli di disposizione di cui alle "*linee direttrici riguardanti l'applicazione e la valutazione di misure restrittive (sanzioni) nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE"* adottate dal Consiglio il 3 dicembre scorso[2], sulla base della sua esperienza pluriennale in tale settore.

Ciò vale in particolare per la definizione di "fondi" e di risorse economiche e soprattutto per i tipi di deroghe ammissibili per motivi umanitari, sulle quali il Parlamento europeo si era particolarmente concentrato durante l'esame di misure analoghe riguardanti il blocco dei fondi appartenenti a organizzazioni terroristiche[3].

Giova sottolineare che il regolamento riconosce un ruolo significativo alla Commissione[4], la quale dovrà aggiornare:
- su indicazione del Consiglio, l'elenco delle persone i cui beni dovrebbero essere bloccati (allegato 1)
- su indicazione degli Stati membri, l'elenco delle autorità che possono decidere in materia di deroghe specie a fini umanitari (allegato 2).

Le relative informazioni saranno rese accessibili a tutti e in particolare agli istituti bancari, soprattutto mediante un elenco generale delle persone e dei beni colpiti da questo tipo di sanzione[5].

Dal punto di vista procedurale, visto che il Parlamento è stato investito del compito di occuparsi di due testi riguardanti lo stesso argomento, la commissione parlamentare dovrà decidere quale dei due testi auspica che venga approvato come testo di base da presentare in

---

[1] Posizione comune 2003/280/CFSP, GU L 101, del 23.4.2003, pag. 22 rinnovata l'anno successivo dalla posizione comune 2004/293/CFSP, GU L 94, del 31.3.2004, pag. 65. Quest'ultima è stata completata dalla decisione del Consiglio 2004/528/CFSP, GU L 233, del 2.7.2004, pag. 15.

[2] Accessibile all'indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/03/st15/st15579.fr03.pdf

[3] Cfr. in particolare:
- parere del 13.12.01 sul progetto di regolamento del Consiglio riguardante l'adozione di misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone e organismi nel quadro della lotta contro il terrorismo (4765/3/2001 - C5-0665/2001 - 2001/0228(CNS)), http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+20011213+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&LEVEL=3&NAV=X
- le risoluzioni approvate il 7.02.02: (P5_TA(2002)0055) Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio del 27 dicembre 2001 riguardante misure di lotta contro il terrorismo e (P5_TA(2002)0055) Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti nel 2001 nell'applicazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia previsto all'articolo 2, quarto trattino del TUE
- il parere approvato l'11.04.02 sulla proposta riguardante il blocco dei beni delle persone appartenenti alla rete terroristica di Al-Qaida (COM(2002) 117 - C5-0132/2002 - 2002/0059(CNS))

[4] La Commissione gestisce già la maggior parte delle attività esecutive; in proposito, confronta la documentazione all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm

[5] Cfr.: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm.
Questo elenco è stato redatto in collaborazione con: BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION, EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP, EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS, EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS et EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS AND FUNDING AGENCIES

plenaria (applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento[1]. Considerato che il testo di orientamento del Consiglio è il più recente ed è quello disponibile in tutte le lingue, si propone di adottarlo come testo di base.

Tenuto conto delle osservazioni già formulate, il testo potrebbe essere approvato senza emendamenti con una procedura semplificata, a norma del disposto combinato degli articoli 43 e 131 del regolamento.

[1] *"Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi".*